



Oggetto: DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL PRESIDENTE E DEGLI ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO. AGGIORNAMENTO

Introduce l'argomento il Presidente, quindi passa la parola al Segretario Generale per l'illustrazione del documento trasmesso ai consiglieri.

Il Segretario Generale ricorda che, ai sensi del D.P.R. 20 agosto 2001 n. 363, recante il "Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio", il Consiglio camerale determina le indennità di funzione o le altre forme di compenso, comunque denominato, spettanti ai Presidenti e ai componenti degli organi delle Camere di commercio.

Il DPR 363/2001, che ha valore sostanziale di legge generale e astratta, ha assegnato alla piena competenza dei consigli camerali la valutazione dei parametri indicati per la definizione dei compensi spettanti ai titolari di organi di camera di commercio.

L'interpretazione letterale dell'art. 1 comma 1 DPR 363/2001 indica due elementi per determinare i compensi agli organi:

- a) il numero delle imprese iscritte o annotate
- b) le entrate riscosse per diritto annuale e per diritti di segreteria.

Lo stesso DPR 363/2001 (art. 1 comma 2) stabilisce tre fasce per le indennità spettanti ai presidenti, distinguendo tra camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate

- a) fino a 40.000 imprese,
- b) tra 40.001 e 80.000,
- c) oltre 80.000 imprese,

rinviano ai consigli camerali la determinazione dei compensi degli altri componenti gli organi, diversificandoli, in relazione alla carica rivestita.

Non è espresso alcun rinvio a ulteriori decreti ministeriali né a ulteriori limiti nell'esplicazione della competenza dei consigli.

L'art. 8 comma 1 lett. h) dello Statuto della Camera di Commercio di Prato stabilisce, coerentemente con quanto disposto dall'art. 11 L. 580/1993 s.m.i., che il Consiglio "determina gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio e delle Aziende Speciali, secondo le disposizioni di legge".

Attualmente gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio di Prato sono stati determinati dal consiglio camerale, tenuto conto delle indicazioni fornite nel corso degli anni dall'Unioncamere nazionale (nota 8017 del 12.10.2001, delibera di Unioncamere n. 35 del 3.10.2001, parere di Unioncamere n. 3640 del 2002 alla CCIAA di Arezzo, nota Unioncamere n. 8447 del 2003, nota Unioncamere del 2004 e del 2008).

Sul tema dei compensi agli organi delle camere di commercio sono intervenuti, nel corso degli ultimi mesi, sia il Ministero dello Sviluppo economico, con circolare n. 170588 del 31.07.2012, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato con nota 74006 del 1.10.2012.

E' poi intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 1066 del 04.01.2013 avente ad oggetto "nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 74006 del 1.10.2012 - chiarimenti" e con successiva nota n. 36549 del 01.03.2013 ad integrazione della Sua precedente n. 1066 citata.



I chiarimenti forniti in via definitiva dal Ministero dello Sviluppo Economico con la nota del 04.01.2013, condivisi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza si sono resi necessari al fine di favorire un comportamento omogeneo da parte delle camere di commercio ed evitare applicazioni contrastanti con la normativa in materia; di fatto, superano tutte le precedenti indicazioni fornite da Unioncamere Nazionale e che rendono necessario una revisione dell'attuale sistema di determinazione dei compensi.

Norme di contenimento della spesa

L'articolo 6, comma 3 D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 art. 6 comma 3, disponeva una riduzione automatica del 10% di tutte le misure dei compensi agli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici risultanti al 30 aprile 2010.

Sulle modalità di applicazione dell'art. 6 comma 3 D.L. 78/2010 è intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 74006 del 1.10.2012, secondo il quale l'*incipit* dell'art. 6 comma 3 D.L. 78/2010 "*fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [...]*" debba essere correttamente interpretato nel senso che la riduzione del 10% debba essere operata sull'importo risultante dall'applicazione del comma 58 (riduzione del 10% sui compensi in essere al 30.09.2005) applicato ai compensi alla data del 30.04.2010.

Le misure di contenimento della spesa fissate dall'art. 1 comma 58 della Legge 266/2005 erano relative al triennio 2006 – 2008, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 59 della stessa Legge.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva già assunto, in passato, un'interpretazione "estensiva" dell'ambito temporale di applicazione dell'art. 58 Legge 266/2006 con circolare n. 32 del 17.12.2009, ritenendolo "in vigore" anche oltre il 31.12.2008. La circolare n. 32 è stata annullata, nella parte in cui affermava la ultrattività dell'art. 1 comma 58, con sentenza del TAR Lazio n. 10604/2010 passata in giudicato per violazione di legge e eccesso di potere "non potendo [la circolare] prorogare il periodo di vigenza di una disposizione legislativa, avente carattere eccezionale, oltre il termine stabilito dal legislatore".

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 1066/2013 del 4.1.2013, ha sul punto confermato l'indicazione della riduzione "per l'esercizio 2013".

La Camera di Commercio aveva applicato l'art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 riducendo del 10% gli importi in essere al 30.04.2010 (quindi senza la riduzione del 10% di cui all'art. 1 comma 58 L.F. 2006) e il Consiglio della Camera di Commercio di Prato, con deliberazione n. 13 del 20.12.2010 aveva dato attuazione alla norma provvedendo alla rideterminazione dei compensi "in essere" alla data del 30.04.2010.

Si pone quindi all'esame del Consiglio quanto indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze circa il ricalcolo della misura di contenimento della spesa del -10% sugli importi al 30.04.2010 che tengano a loro volta conto della ulteriore riduzione del 10% ex art. 1 comma 58 L.F. 2006.

Un caso a parte è la Commissione di esame per agenti in affari di mediazione, prevista dal D.M. 21.02.1990 n. 300 in attuazione della L. 3.02.1989 n. 39, per la quale la Camera di Commercio ha formulato un apposito quesito (nota 3041 del 20.02.2013) al Ministero dello Sviluppo Economico in merito all'applicabilità alla stessa dell'articolo 6 comma 3 D.L. 78/2010.

Il Ministero, con nota n. 49617 del 26.03.2013, ha espresso il parere che – stante il carattere né ordinario né permanente dell'attività svolta dalla Commissione Esami – i compensi spettanti ai commissari non rientrano nell'ambito di applicabilità delle norme di contenimento della spesa per organi collegiali.

Pertanto, a tale Commissione può essere riconosciuto il gettone di presenza nella misura in essere al 30.04.2010.



Interpretazione del DPR 363/2001

La citata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 74006 del 2012 fornisce nuove indicazioni "per una corretta interpretazione" della norma di legge, andando a fissare i seguenti limiti di operatività alla competenza dei Consigli camerali di determinazione dei compensi ai componenti degli organi:

- a) principio di alternatività del gettone di presenza alle indennità
- b) compenso al Vice Presidente
- c) rivalutazione degli emolumenti degli organi.

a) principio di alternatività

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze afferma ora, con la nota 74006 del 1.10.2012, che l'art. 1 comma 1 del DPR 363/2001 "attribuisce ai consigli camerali la facoltà di corrispondere, in modo alternativo, l'indennità di funzione ovvero altre forme di compenso [...] tutte aventi comunque natura indennitaria", rilevando quindi un principio di "alternatività dell'indennità di funzione con il gettone di presenza riconosciuto agli organi, dato che quest'ultimo ha natura indennitaria e non risarcitoria e rappresenta una duplicazione della spesa rispetto all'indennità di funzione".

L'assenza di duplicazione della spesa è riconosciuta solo nel caso in cui il gettone di presenza abbia natura risarcitoria e rappresenti un rimborso forfetario delle spese non documentabili per la partecipazione alle riunioni degli organi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 1066/2013 e con nota n. 36549/2013, ha precisato che l'importo del gettone a ristoro delle spese non documentabili può essere fissato in € 103,00, fermo restando il rimborso delle spese documentate sostenute per il raggiungimento della sede camerale, a far data dal 1.1.2013.

Il Consiglio della Camera di Commercio di Prato aveva previsto il riconoscimento di un'indennità di funzione per i seguenti componenti degli organi:

- Presidente
- Vice Presidente
- Presidente e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti

ai quali era inoltre riconosciuto il gettone di presenza previsto per tutti i componenti (consiglieri e membri di giunta) per la partecipazione alle riunioni degli organi.

Si pone quindi all'esame del Consiglio quanto indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze circa il principio di alternatività dell'indennità di funzione con gettoni di presenza, salvo il riconoscimento di un gettone di presenza di natura risarcitoria dell'importo di € 103,00 (oltre alle spese documentabili) per il Presidente e per il Presidente e i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per la partecipazione alle riunioni degli organi (giunta e consiglio).

b) compenso al Vice Presidente

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sempre con nota 74006 del 1.10.2012, afferma che non sussistono i presupposti normativi per differenziare l'emolumento da corrispondere al vice presidente rispetto a quelli percepiti dagli altri componenti la giunta, pur essendo una figura prevista dalla normativa.

Analogamente si è espresso il Ministero dello Sviluppo economico con nota n. 1066/2013.

La Camera di Commercio di Prato, con deliberazione del Consiglio Camerale n. 11/04 del 22.12.2004, ha riconosciuto l'indennità a favore del Vice Presidente Vicario a far data dal 1.1.2005, tenuto conto di una costante interpretazione dell'Unioncamere nazionale e della prassi delle altre camere di commercio.

Lo Statuto della Camera di Commercio prevede la figura del Vice Presidente Vicario, eletto all'interno della Giunta, il quale "in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni" e "può essere delegato dal Presidente a svolgere determinati compiti o a eseguire particolari incarichi in rappresentanza dell'ente camerale".



In altre parole il Vice Presidente assume tutti i poteri attribuiti al Presidente in caso di sua assenza o di impedimento, compreso il potere di rappresentanza sia pure in via precaria. Si tratta quindi di una ipotesi di generale attribuzione delle funzioni e anche del potere rappresentativo al vice presidente, non necessitante di alcuna intermediazione o controllo, ancorché subordinata all'effettivo verificarsi di una delle due ipotesi statutarie.

Pertanto, si ritiene che il vice Presidente sia un soggetto titolare, a norma di statuto, dei poteri del Presidente anche se il loro concreto esercizio è subordinato al verificarsi di una delle ipotesi previste dallo statuto, senza però che sia necessaria alcuna ulteriore autorizzazione o ratifica ovvero controlli sull'esercizio del potere vicario da parte del Vice Presidente.

Il Consiglio camerale ha inteso riconoscere nel 2004 un'indennità specifica al componente la Giunta eletto Vice Presidente con funzioni vicarie per il ruolo e le responsabilità connesse a tale carica, avendo per tutti gli altri componenti la giunta disposto il riconoscimento del solo gettone di presenza per la remunerare la partecipazione ai lavori di organi collegiali, che hanno necessità di raggiungere il numero legale per poter deliberare.

L'indennità di carica a favore del Vice Presidente è stata determinata in forza della sua peculiare posizione rispetto agli altri componenti di Giunta (e, seppur non espressamente prevista, non può dirsi in contrasto con la normativa richiamata, tenuto conto del tenore letterale dell'art. 1 co. 2 ultimo periodo del DPR 363/2001), così come previsto dallo Statuto camerale – ora e allora - ai sensi del quale "il vice presidente, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni".

Lo stesso Ministero dello sviluppo economico, con nota n. 1066 del 4.1.2013, riconosce che diffusi comportamenti delle camere di commercio sono stati adottati nella presunzione di legittimità provocando il protrarsi di una situazione di "apparentia iuris" che, in virtù del tempo trascorso, si è consolidata in comportamenti che trovano un definitivo chiarimento solo con le note intervenute a partire dal 1.10.2012.

Si pone quindi all'esame del Consiglio quanto indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo Economico circa l'assenza di presupposti per il riconoscimento di un compenso differenziato al Vice Presidente rispetto gli altri componenti la Giunta a far data dal 1.10.2012.

c) rivalutazione dei compensi

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota 74006 del 1.10.2012, afferma che l'art. 1 comma 4 del DPR 363/2001 è in contrasto con la legislazione vigente che vieta di adeguare i compensi degli organi delle amministrazioni pubbliche all'inflazione (art. 22 L. 488/1999, art. 36 L. 289/2001, art. 1 comma 212 L. 266/2005, art. 41 L. 14/2009).

Tuttavia, negli anni, lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, con pareri n. 5865 del 21/06/2005 (triennio 2005-2007) e n. 11300 del 16/03/2010 (triennio 2008-2010), aveva confermato l'applicabilità dell'art. 1 comma 4 del DPR 363/2001 fornendo indicazioni allo scopo di uniformare le decisioni dei consigli camerali.

Il punto è che l'art. 1 comma 4 del DPR 363/2001 non parla di adeguamenti all'inflazione bensì al "tetto dell'inflazione programmata".

Il tasso di inflazione programmata (TIP) costituisce un parametro di riferimento per l'attualizzazione di poste di bilancio, tariffe, emolumenti fissati per legge; il tasso di inflazione programmata è indicato ogni anno dal Governo nel documento di programmazione economica finanziaria (DPEF) e costituisce una sorta di "tasso di inflazione ideale" da raggiungere, una sorta di desiderata.

Il tasso di inflazione è un indicatore statistico della variazione relativa (nel tempo) del livello generale dei prezzi e indica la variazione effettiva del potere di acquisto, è calcolato dall'ISTAT sulla base di precise metodologie di rilevazione. Quando si parla di "variazione del costo della vita"

si fa solitamente riferimento alla variazione dell'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie (FOI) rilevato dall'ISTAT.

I due indicatori sono evidentemente diversi ma evidentemente non ad avviso del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 1066/2013, ribadisce l'efficacia dell'art. 1 comma 4 del DPR 363/2001 ma esprime l'avviso che la norma non possa più trovare applicazione a far data dal 1.1.2011, in virtù del mutamento normativo delle fonti operato dal D. Lgs. 23/2010, che rinvia a un nuovo decreto del MSE, di concerto con il MEF, per la definizione dei criteri per la determinazione dei compensi agli organi camerali, "in fase di emanazione".

L'indennità di carica del Presidente fissata dal Ministero dello Sviluppo Economico, con parere n. 11300 del 16/03/2010, per le Camere di Commercio con meno di 40.000 imprese iscritte o annotate deve essere di un importo compreso tra € 26.629 e € 37.281.

Il Segretario Generale, tenuto conto di quanto sopra espresso e ricordati i parametri (numero imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e proventi da diritto annuale e diritti di segreteria) stabiliti dalla norma di cui all'art. 1 DPR 363/2001 ai fini della determinazione dei compensi agli organi, riferisce in merito all'andamento del numero delle imprese iscritte o annotate al registro imprese della Camera di Commercio di Prato nonché al valore dei proventi rilevati nei bilanci di esercizio dell'ente, dal 2006 ad oggi, così come risulta dalla seguente tabella.

dati di bilancio	proventi da diritti di segreteria + diritto annuale	oneri organi istituzionali	incidenza oneri organi / proventi	n. imprese iscritte o annotate nel R.I.
2006	€ 8.862.206,00	€ 196.030,00	2,21%	n. 37.779
2007	€ 8.736.502,00	€ 198.337,00	2,27%	n. 38.117
2008	€ 9.117.388,13	€ 205.729,42	2,26%	n. 38.694
2009	€ 9.939.478,45	€ 183.517,09	1,85%	n. 39.112
2010	€ 9.865.915,00	€ 180.746,00	1,83%	n. 39.531
2011	€ 10.007.922,00	€ 163.012,00	1,63%	n. 39.512
2012	€ 9.987.997,92	€ 132.072,55	1,32%	n. 39.634

I dati evidenziano che:

- il numero delle imprese iscritti o annotate, pur rimanendo sempre al di sotto della soglia di 40.000, è stato in costante aumento nel corso degli ultimi anni;
- i proventi da diritto annuale e da diritti di segreteria sono stati in costante aumento, con una sostanziale stabilità nell'ultimo biennio;
- il costo per compensi agli organi è costantemente e sensibilmente diminuito;
- l'incidenza degli oneri per organi sui proventi è costantemente in diminuzione.

In prospettiva, si può ipotizzare la seguente situazione:

- i proventi da diritto annuale e diritti di segreteria per il periodo 2013 – 2016 dovrebbero, sulla base dell'analisi di sostenibilità economica pluriennale della Camera, assestarsi intorno ai 9,8 milioni di euro, tenuto conto della maggiorazione del diritto annuale;
- il numero imprese o annotate nel Registro Imprese, tenuto conto dell'andamento della situazione economica generale e dei possibili impatti delle recenti riforme (direttiva Servizi e professioni non ordinistiche), potrà ragionevolmente aumentare ma in modo meno significativo rispetto al passato ferma rimanendo al di sotto delle 40.000 posizioni;
- l'incidenza degli oneri per organi sui proventi correnti dovrebbe rimanere in un range ottimale di [1,50 – 1,80]% fermo restando il rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica.





L'importo dell'indennità di carica del Presidente è fissato nella misura massima indicata per le camere di commercio con numero imprese inferiore a 40.000, in considerazione dell'esiguità della differenza tra imprese iscritte al registro imprese della camera di Prato (vedi tabella sopra) e il tetto massimo del *range* nonché del volume di entrate per diritti di segreteria e diritto annuale, superiore a quello delle altre camere di commercio toscane di media dimensione e con numero di imprese superiore a 40.000.

Secondo l'analisi del sistema camerale toscano, le camere di media dimensione – per volume proventi, numero imprese iscritte e dati dimensionali organizzativi – sono Prato, Livorno, Pistoia, Arezzo, Grosseto e Siena. Dai dati di benchmarking toscano 2011, ultimi dati disponibili, le camere di commercio toscane di medie dimensioni, comprese quelle con numero di imprese superiore a 40.000 (Arezzo, Livorno e Pistoia), hanno rilevato proventi da diritto annuale e diritti di segreteria in valore assoluto inferiori a quelli della camera di Prato.

Segue uno scambio di opinioni al termine del quale,

IL CONSIGLIO

UDITO il Relatore,

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio I.A.A. di Prato, adottato con deliberazione di consiglio n. 18 del 13.12.1999 e successive modifiche e integrazioni con deliberazioni di consiglio nn. 26/2001, 15/2002, 5/2005, 15/2006 e 12/2011, e in particolare l'articolo 8;

VISTO il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363 recante il regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle Camere di Commercio;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 16/01 del 25 luglio 2001 recante la determinazione dei compensi del Nucleo di Valutazione;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 31/01 del 6 dicembre 2001 recante la determinazione dei compensi del Presidente degli organi della Camera di Commercio;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Camerale n. 246 del 17/12/2001;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 11/04 del 22 dicembre 2004 di adeguamento triennale, con decorrenza 1° gennaio 2005, dei compensi dei presidenti e degli organi delle Camere di Commercio in base al tasso di inflazione programmata 2005-2007;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 10/08 del 22 dicembre 2008 con la quale si procedeva all'applicazione del D.L. 112/2008 ai compensi degli organi della Camera di Commercio di Prato;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 03/09 del 30 aprile 2009 con la quale, a seguito dei chiarimenti pervenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Unioncamere Nazionale, si ripristinavano gli importi dei compensi degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso la Camera di Commercio ai valori vigenti al 31.12.2008;

RICHIAMATA infine la propria precedente deliberazione n. 013/10 del 20.12.2010 recante la rideterminazione dei compensi ai componenti gli organi camerale;

Vista la nota n. 170588 del 31.07.2012 del Ministero dello Sviluppo Economico avente ad oggetto "Compensi, gettoni di presenza e rimborso delle spese per i componenti del collegio dei revisori";



VISTA la nota 74006 del 1.10.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato recante a oggetto "Art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Applicazione alle camere di commercio industria artigianato e agricoltura e alle relative Aziende speciali";

VISTA la nota n. 1066 del 04.01.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico avente ad oggetto "Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 170588 del 31.07.2012 e nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 74006 del 1.10.2012 – chiarimenti";

VISTA la nota n. 36549 del 01.03.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Ulteriori chiarimenti in merito alla nota n. 1066 del 4.1.2013";

VISTA la nota n. 49617 del 26.03.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale si esprime il parere in merito a apposito quesito formulato dalla Camera di Commercio di Prato in merito alla "commissione di esame per agenti in affari di mediazione. Applicabilità articolo 6 comma 3 decreto legge n. 78/2010";

CONDIVISI il contenuto e le motivazioni espresse nel documento avente ad oggetto "Determinazione dei compensi del Presidente e degli organi della Camera di Commercio di Prato" illustrato dal Segretario Generale e conservato agli atti;

TENUTO CONTO dei parametri previsti dal DPR 363/2001 e CONSIDERATA la specifica realtà della Camera di Commercio di Prato relativamente a numero imprese iscritte o annotate e andamento proventi;

RITENUTO opportuno procedere all'adeguamento dei compensi agli organi camerali in base a quanto indicato nelle susseguite note ministeriali;

RITENUTO, alla luce di quanto espresso dal Ministero dello sviluppo economico con nota 1066 del 4.1.2013, individuare la decorrenza della presente deliberazione dal 1 gennaio 2013;

All'unanimità,

DELIBERA

- a) di confermare l'importo dell'indennità di carica del Presidente nella misura massima consentita per le camere di commercio con numero di imprese iscritte o registrate nel registro imprese fino a 40.000, nel valore indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con parere n. 11300 del 16/03/2010;
- b) di stabilire i criteri di determinazione dei compensi ai componenti gli organi camerali così come risultano dalla seguente tabella:

Indennità di carica al Vice Presidente Vicario	Nessuna a far data dal 1.10.2012
Gettone di presenza di natura indennitaria ai componenti di Giunta (escluso Presidente e Collegio Revisori dei Conti)	0,805% indennità Presidente CCIAA
Gettone di presenza di natura indennitaria ai componenti di Consiglio (escluso Presidente e Collegio Revisori dei Conti)	0,805% indennità Presidente CCIAA
Indennità di carica annua Presidente Collegio dei Revisori	20,280% indennità Presidente CCIAA
Indennità di carica annua Componenti effettivi Collegio dei Revisori	70% indennità Presidente Collegio
Indennità di carica annua Componenti supplenti Collegio dei Revisori	Nessuna
Gettone di presenza di natura indennitaria ai Comitati, Commissioni e altri organismi collegiali	20% gettone Giunta e Consiglio



- c) di recepire l'interpretazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente all'art. 6 comma 3 D.L. 78/2010, in merito all'applicazione della riduzione del 10% iva prevista sugli importi al 30.04.2010 a loro volta ridotti della misura prevista dall'articolo 1 art. 1 comma 58 Legge 266/2005 (10%);
- d) di determinare le misure dei compensi ai componenti gli organi, tenuto conto di quanto deliberato ai precedenti punti a), b) e c), nel modo seguente:

Indennità di carica al Presidente	€ 30.197,00
Gettone di presenza di natura indennitaria ai componenti di Giunta (escluso Presidente e Collegio Revisori dei Conti)	€ 243,00
Gettone di presenza di natura indennitaria ai componenti di Consiglio (escluso Presidente e Collegio Revisori dei Conti)	€ 243,00
Indennità di carica annua Presidente Collegio dei Revisori	€ 6.124,00
Indennità di carica annua Componenti effettivi Collegio dei Revisori	€ 4.287,00
Gettone di presenza di natura indennitaria ai Comitati, Commissioni e altri organismi collegiali	€ 48,60
Gettone di presenza di natura indennitaria alla Commissione esame agenti affari in mediazione	€ 60,00
Indennità di carica ai Componenti OIV	€ 2.928,60

- e) di riconoscere al Presidente della Camera di Commercio, al Presidente e ai componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei Conti un gettone di presenza di natura risarcitoria dell'importo di € 103,00 (oltre il rimborso delle spese documentabili se dovute) per la partecipazione alle riunioni di giunta e di consiglio a far data dal 1.1.2013.

La presente deliberazione ha effetto a valere dal 1.1.2013 secondo quanto espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota 1066/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)